



Rep. Ord. n° 368 del 08/05/2009

Oggetto: Regolamentazione della circolazione nell'area pedonale di via Manin, tra Piazzetta Matter e la chiesa di San Rocco

IL DIRIGENTE

- Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 212 del 28/04/2009 "D.lgs. n. 285/1992, art. 7 c. 9 – Municipalità di Mestre-Carpenedo: delimitazione di Area Pedonale in via Daniele Manin e modifiche alla deliberazione di Giunta Comunale n. 226/2006 e s.m.i. di delimitazione delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali di Mestre", con la quale è stata istituita l'area pedonale in via Manin, nel tratto compreso tra Piazzetta Matter e la chiesa di San Rocco;
- Vista l'Ordinanza Dirigenziale n° 233 del 23/05/2006 e s.m.i. con la quale si regola la circolazione nelle aree pedonali;
- Considerata la continuità con Piazza Ferretto caratterizzata da consistenti flussi pedonali;
- Riconosciuta l'esigenza di garantire la massima compatibilità tra utenti deboli della strada ed in particolare tra velocipedi e pedoni;
- Considerato che l'art. 3, comma 1, punto 2, del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, specifica che la circolazione all'interno delle aree pedonali è "zona interdotta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali";
- Considerato che l'art. 3, comma 1, punto 54, del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, definisce Zona a traffico limitato una "area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";
- Considerato che l'intervento di arredo urbano in via Manin – lotto 1, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 694 del 21.12.2007, è ormai completato;
- la scelta dei materiali e della sezione stradale è stata compiuta nella finalità di caratterizzare tale ambito come spazio pedonale, fatta salva la possibilità, per i residenti e gli aventi titolo ad accedere ai passi carrabili autorizzati esistenti, di transitarvi per l'entrata/uscita dagli spazi di loro pertinenza esterni alla sede stradale;
- Riconosciuta la necessità, vista la contiguità con Piazza Ferretto, di introdurre restrizioni alla circolazione dei velocipedi in dette aree, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione pedonale;
- visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Dipartimento Opere Pubbliche

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore ing. Franco Fiorin

Dirigente Area Mobilità e Traffico
Arch. Carlo Andriolo

Sede di Mestre
Villa Ceresa - Via Mancini n.10
tel. 0415459421 – fax 0415459490
30175 Mestre

Responsabile del procedimento:
arch. Carlo Andriolo

Responsabile dell'istruttoria:
dott.ssa Angela Scolaro



- visto l'art. 17, punto 2), lettera i), dello Statuto del Comune di Venezia;
- visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

1. regolamentare la circolazione in via Manin, nel tratto compreso tra Piazzetta Matter e la chiesa di San Rocco, secondo le seguenti disposizioni:

- a) segnalare l'area Pedonale;
- b) l'accesso all'area pedonale è limitato agli aventi titolo ad accedere ai passi carrabili autorizzati, su presentazione di apposita documentazione attestante la titolarità all'Ufficio ZTL (via Antonio da Meste 1, 041 988879), limitatamente alle operazioni di transito per l'entrata/uscita dagli spazi di loro pertinenza esterni alla sede stradale, nonché alle forze di polizia, ai mezzi di pronto soccorso e di pronto intervento in servizio di emergenza;
- c) fissare il divieto di transito ai velocipedi, che potranno essere condotti esclusivamente a mano;

La presente ordinanza aggiorna l'Ordinanza Dirigenziale n° 233 del 23/05/2006 e s.m.i. .

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Direzione Progettazione Esecuzione Lavori, della prescritta segnaletica stradale. A tal fine i segnali in contrasto devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltro alla Direzione Mobilità – Area Mobilità e Logistica e alla Direzione Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della Direzione Progettazione Esecuzione Lavori – Area Viabilità Terraferma e/o dalla Municipalità.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 8 maggio 2009

IL DIRIGENTE
arch. Carlo Andriolo